

**Comitato Regionale Lombardia**  
Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Settore  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

**Corte Sportiva di Appello della  
Lombardia**

**SENTENZA SU RICORSO N. 2/2022-2023 PROPOSTO DALLA U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 434 DEL 31.10.2022 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 91.**

visto il reclamo proposto dalla U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 434 del 31.10.2022 del Giudice Sportivo Regionale N. 91 con il quale è stata comminata fra l'altro la:

- Squalifica del tesserato Alessandro ARUI per 3 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita [art. art. 33,3/1c RG, art. 21,5a RG].

La reclamante, con comunicazione del 1 novembre 2022, proponeva ricorso d'urgenza e contestualmente chiedeva di avere copia del rapporto arbitrale.

La Federazione, con comunicazione in pari data, trasmetteva alla Reclamante la copia della documentazione richiesta.

La Corte di Appello fissava l'udienza per il giorno 7 novembre ore 12.00.

In tale udienza comparivano i sigg.ri Alberto Tomasich, Presidente della Società reclamante, nonché il giocatore squalificato, Alessandro ARUI, i quali dettagliavano i motivi del ricorso e insistevano per la riforma integrale e/o quanto parziale del provvedimento impugnato.

La Corte si riservava di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, disponeva un supplemento istruttorio, ascoltando il sig. Sergio De Simone a chiarimenti.

Il teste escusso confermava integralmente il contenuto della Sua segnalazione, evidenziando che i due giocatori hanno più volte puntato il dito verso l'avversario e hanno parlato in maniera concitata e agitata.

Il teste ha ammesso di non aver ascoltato direttamente gli insulti, ma il linguaggio del corpo dei due tesserati ha fatto chiaramente intendere che le parole scambiate dagli stessi non fossero di certo dei complimenti reciproci.

Il teste ha altresì confermato che i due giocatori non sono venuti fisicamente in contatto, ma ciò è accaduto solo perché i contendenti sono stati ripetutamente trattenuti da altri compagni di squadra e da altri tesserati.

Il reclamo proposto, alla luce anche del supplemento istruttorio disposto, si appalesa parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto infra meglio specificato.

L'atteggiamento intimidatorio e/o minaccioso o livello di tentativo sussiste ed è provato; tuttavia, considerato che non vi è prova certa sugli insulti reciprocamente profferiti dai tesserati; i contendenti non sono entrati in contatto fisico fra loro; non è sufficientemente provato che l'altro tesserato abbia reagito ad un fatto ingiusto posto in essere dal tesserato Arui Alessandro; rilevato infine, che la fattispecie de qua integra un fatto di tenue entità,

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del tesserato Alessandro Arui da tre (3) a una (1) giornata. Dispone, altresì, l'incameramento del 50% del contributo se già corrisposto, ovvero, in alternativa, ordina il pagamento del 50% del contributo a carico della Reclamante se non ancora incamerato.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.